

# PAGAMENTI. Dal 30 giugno diventa sanzionabile la mancata installazione delle apparecchiature Attenzione a Pos e fattura elettronica

VERONICA TOMELLERI

Tra le diverse misure adottate con lo scopo di combattere l'evasione ne segnaliamo due alle quali gli enti devono prestare attenzione nelle prossime settimane: dal 30 giugno diventerà sanzionabile la mancata installazione del POS da parte dei soggetti che vi sono obbligati e a decorrere dal 1° luglio, al superamento del limite di fatturato previsto, dovranno iniziare ad emettere la fattura elettronica, anche i soggetti in regime forfettario, cioè le persone fisiche che hanno optato per il regime "dei minimi" e le associazioni che hanno optato per il regime agevolato della L. 398/91.

**Obbligo del POS.** Si precisa che l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici, ovvero con carta di credito e/o bancomat, è in vigore già dal 2014, ma l'applicazione delle sanzioni è stata più volte rimandata con la conseguenza che molti tra quanti erano obbligati ad installare il POS non lo hanno fatto. Adesso però diventa necessario provvedere perché dal prossimo 30 giugno entreranno in vigore le sanzioni per chi non si sarà munito del POS (salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica di cui all'art. 15, comma 4, D.L. 179/2012). La sanzione è pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell'operazione rifiutata.

Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento: i commercianti, gli artigiani, gli esercenti attività di ristorazione, i professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici), gli esercenti attività ricettive come hotel, B&B e agriturismo.

**Obbligo della fatturazione elettronica per forfettari e ASD.**

Dal 1° luglio 2022 diventa obbligatoria l'emissione della fattura elettronica anche per i soggetti che adottano i regimi forfettari; in particolare, per quanto di interesse degli enti non commerciali le associazioni che hanno optato per il regime agevolato della Legge 398/91. Rimangono al momento esclusi i soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato un fatturato inferiore a 25.000 euro per i quali la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria dal 1° gennaio del 2024.

Si precisa che tali soggetti sono al momento obbligati all'emissione della fattura cartacea per gli introiti commerciali, ovvero generalmente per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità, ripresa televisiva/radiofonica (art. 74 co. 6, D.P.R. 633/1972) e per le prestazioni sportive rese a non associati (anche se è una ipotesi residuale in quanto le prestazioni sportive vengono rese quasi sempre solo ed esclusivamente agli associati). L'obbligo di fatturazione elettronica riguarderebbe quindi solo le casistiche per cui attualmente questi soggetti sono obbligati ad emettere fattura cartacea.

Si ricorda inoltre che l'obbligo di fatturazione elettronica era già in vigore per le associazioni nel regime 398 ma riguardava solo i soggetti con fatturato superiore ad 65.000 euro e quindi solo i soggetti di più grandi dimensioni. Questa norma viene quindi abrogata e sostituita da quella che prevede dal primo di luglio l'obbligo per coloro con fatturato pari o superiore a 25.000 euro.

La fattura elettronica immediata deve essere emessa (e quindi trasmessa al Sistema di Interscambio - SdI) entro i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio) a cui il documento stesso si riferisce.

**Sanzioni.** Le sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica variano in relazione alla violazione commessa (art. 6 D.Lgs. 471/1997) sono quelle indicate di seguito:

- violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA, da 250 a 2.000 euro,

- fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata, dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di euro 500,00,

- violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o reverse charge, dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro. In caso di conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi, le sanzioni variano da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.

Per le violazioni solo formali non sono previste sanzioni.

In caso di più violazioni degli obblighi fiscali legati all'e-fattura o alla registrazione le sanzioni vengono applicate una sola volta, secondo il principio del cumulo giuridico. La sanzione deve essere pagata presentando il modello F24, indicando nell'apposita sezione erario il codice tributo 8911 e l'anno di riferimento relativo alla violazione commessa.

Esiste sempre per il contribuente la possibilità di ravvedere (per un maggior dettaglio si veda l'articolo pubblicato lo scorso mese sul ravvedimento operoso).

Anche in tema di sanzioni è prevista una disciplina transitoria per il solo 2022: le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La disciplina transitoria però riguarda solo le operazioni senza IVA e quindi non si estende ad eventuali ritardi di fatturazione con IVA delle associazioni in regime ex lege n. 398/1991 e non riguarda gli acquisti in reverse charge per cui nulla cambia con questo nuovo obbligo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

segue dalla prima pagina

Un'altra attività "strumentale" potrebbe quella delle "sale della comunità", cioè attività nell'ambito della comunicazione (cinema, teatro) che vengono svolte dagli enti ecclesastici come attività commerciali, ma che hanno particolari caratteristiche. Il D.Lgs. 28/2004, art. 2, c. 10 stabilisce infatti che «per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato». Inoltre, è necessario che «la relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale» (nel caso della Chiesa cattolica tale autorità è la Conferenza Episcopale Italiana - CEI).

Oppure, potrebbe essere il caso del museo di un ente diocesano o di una fondazione di culto che ha come scopo la promozione e la diffusione della cultura cristiana, che viene gestito per offrire una forma di catechesi e di annuncio evangelico attraverso le opere d'arte.

L'agevolazione, al contrario, non viene riconosciuta spettante quando le attività commerciali svolte manchino di questo intrinseco collegamento con i fi-

ni di religione o di culto e siano invece «volte al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un'ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione».

In pratica, sintetizza la Circolare, «alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità» si possono distinguere tre situazioni:

a) attività commerciale svolta «in via "non prevalente" e in rapporto di "strumentalità diretta e immediata" con i fini di "religione o culto"» al cui reddito può essere applicata l'aliquota agevolata,

b) attività commerciale svolta «in via "non prevalente" ma in assenza di un rapporto di "strumentalità diretta e immediata" con i fini di "religione o di culto"», il cui reddito deve essere tassato con aliquota piena,

c) attività commerciale svolta «in via "prevalente"» che, anche in questo caso, produce reddito da assoggettare a tassazione ordinaria.

Gli stessi criteri, prosegue la Circolare, si applicano anche alle attività che, «pur non essendo qualificabili come commerciali, perseguono uno scopo di lucro».

**Redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare.** Particolarmente interessante l'apertura della Circolare rispetto ai redditi derivanti dalle locazioni che, a differenza di quanto sostenuto nella Risposta 152 del 2018, vengono ora, a determinate condizioni, ammessi nel perimetro dell'agevolazione.

Infatti, l'Agenzia delle entrate afferma di ritenere che «l'agevolazione in via di principio, possa applicarsi

anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni)» a condizione che i relativi proventi «siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di "religione o di culto"» riconoscendo che «in tal modo, i proventi conseguiti, nei limiti del reinvestimento effettivo, non sono utilizzabili per fini diversi da quelli di "religione o di culto"».

Circa la destinazione dei proventi alle attività di religione o culto la Circolare contempla una sorta di presunzione precisando che questa si ravvisa qualora «l'ente svolga solo attività di "religione o di culto"» dal momento che in tale ipotesi «il reinvestimento nelle attività istituzionali rappresenta l'unica destinazione possibile dei proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare».

Al contrario, qualora l'ente svolga anche attività "diverse" «la destinazione dei proventi alle attività istituzionali dovrà risultare da apposita documentazione».

Secondo l'Agenzia delle entrate, inoltre, per usufruire dell'aliquota IRES ridotta non è sufficiente la destinazione dei proventi all'attività di religione o di culto, ma occorre anche le locazioni rappresentino «mero godimento del patrimonio immobiliare» e non costituiscano, invece, l'esercizio di un'attività com-

merciale.

Allo scopo di aiutare a distinguere le due situazioni la Circolare chiarisce che si resta nell'ambito del mero godimento «quando la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico» aggiungendo che «in linea di principio, infatti, la mera riscossione dei canoni da parte dell'ente religioso, così come l'esecuzione dei pagamenti delle spese riferite agli immobili, non implica di per sé l'esercizio di un'attività commerciale» e che per escludere che si si trovi di fronte ad «un'attività organizzata in forma d'impresa» è necessario che «l'ente non impieghi strutture

e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato».

Possono, invece, costituire indici della presenza di un'organizzazione imprenditoriale, alcuni elementi: «la ripetitività con la quale si immette sul libero mercato degli affitti il medesimo bene in ragione della stipula di contratti di breve durata; la consistenza del patrimonio immobiliare gestito (da valutarsi con isolatamente, ma qualora accompagnata dalla presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione immobiliare); l'adozione di tecniche di marketing finalizzate ad attirare clientela; il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locata-

rio; la "presenza attiva" in un mercato con spot pubblicitari ad hoc, insegne o marchi distintivi».

Circa le modalità di gestione degli immobili la Circolare precisa che sono da ritenersi rientranti nel concetto di mero godimento sia «gli interventi conservativi quali la manutenzione o il risanamento del bene» sia «quelli migliorativi, atti a consentirne un uso idoneo», mentre non resta esclusa «una gestione caratterizzata dalla presenza di atti volti alla trasformazione del patrimonio immobiliare».

Un ulteriore chiarimento riguarda la vendita degli immobili oggetto di mero godimento che - qualora ciò costituisca presupposto per la tassazione ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/1986 - va anch'essa assoggettata all'aliquota ridotta.

**Conclusione.** Da una prima lettura del testo, che va necessariamente approfondito, si possono certamente considerare apprezzabili sia l'apertura sui redditi da locazioni, sia le indicazioni di carattere pratico utili per applicare i principi contenuti negli indirizzi interpretativi.

Segnaliamo solo un passaggio che, forse più di altri, merita di essere meglio chiarito, cioè l'esclusione dalle ipotesi di mero godimento per «l'impiego degli immobili per l'esercizio di vere e proprie attività imprenditoriali, svolte anche per il tramite di soggetti diversi dagli enti ecclesastici, ma agli stessi in qualche modo collegati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA